



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 15 del 26-09-2015

C O P I A

Adunanza di Prima Convocazione - Seduta Pubblica.

CODICE 10075

OGGETTO:	APPROVAZIONE	"REGOLAMENTO	SUL	FUNZIONAMENTO	DELLA
	COMMISSIONE	COMUNALE	DI	VIGILANZA	DEI LOCALI DI PUBBLICO
		SPETTACOLO"			

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 09:00, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PREVITALI ANDREA	P	CARENINI FABRIZIO	P
ISACCHI PIETRO	P	DE MARCO ALBERTO	A
AGNELLI ROBERTA	A	POZZONI ROBERTO	P
SALZILLO RAFFAELE	P	PAPINI SIMONE	P
VALSECCHI LUIGI	P	VIOLA LEONARDO	A
SANGALLI ALESSANDRO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Comunale DE FILIPPIS VINCENZO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



Comune di Cisano Bergamasco
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.15..... DEL 26/9/2015.....

OGGETTO: Regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo - APPROVAZIONE

Parere del Responsabile del Settore interessato in ordine alla Regolarità tecnica

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Cisano Bergamasco, li 22.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PRIVATO
(Motta Geom. Tiziano)



* * * * *

Parere del Responsabile del Settore Risorse Economico-Finanziarie in merito alla Regolarità contabile

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile dell'emanando provvedimento in oggetto attestando la copertura finanziaria.

Cisano Bergamasco, li22/09/15

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
(Rag. Raffaella Cornali)

.....Raffaella Cornali.....

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico Privato per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che L'Amministrazione Comunale ritiene di dotarsi della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo in luogo di quella istituita presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, nell'ottica dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTI:

- gli artt. 141, 141-bis e 142 del R.D. 06.05.1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18.06.1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificati ed integrati dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che istituiscono e regolamentano la composizione, le modalità di nomina e le funzioni della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo;
- il T.U.L.P.S. "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- la Circolare 15.02.1951 n. 16 e ss. mm. del Ministero dell'Interno Direzione gen. protezione civile "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo";
- il D.M. 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- il D.M. 19.08.1996 e s.m.i. "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- il decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001, n. 311 relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

DATO ATTO che lo stesso R.D. n. 635/1940 non contiene alcuna norma circa il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla disciplina di regolamentazione relativa al funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Cisano Bergamasco;

VISTA la proposta di Regolamento redatta dal Settore Tecnico Privato e ritenutola meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento Comunale, qui allegato in copia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
2. di abrogare l'art. 7 del "Regolamento comunale di Polizia Amministrativa" approvato con deliberazione di C.C. 09.02.1978 n. 56 e, comunque, le ulteriori eventuali norme comunali vigenti in materia che risultano incompatibili con l'approvato Regolamento comunale qui accluso;
3. di disporre l'invio della presente deliberazione al Settore Tecnico Privato, al Settore di Polizia Locale ed al Settore Risorse Economico-Finanziarie per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

A seguito a seguito di separata votazione, con voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DEI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 in data 26/9/2015

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Campo di applicazione
- Art. 4 – Competenze
- Art. 5 – Composizione e nomina
- Art. 6 – Luogo delle riunioni
- Art. 7 – Convocazione
- Art. 8 – Riunione
- Art. 9 – Verbale
- Art.10 – Formulazione del parere
- Art.11 – Rilascio della licenza di agibilità
- Art.12 – Controlli di cui all’art. 141 comma 1, lett. e) del regolamento del T.U.L.P.S
- Art.13 – Intervento della Commissione
- Art.14 – Allestimenti temporanei
- Art.15 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
- Art.16 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone
- Art.17 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo
- Art.18 – Documentazione tecnica
- Art.19 – Spese per l’intervento della Commissione
- Art.20 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia normativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940, n. 635 "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311 e definisce gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.6.1931, n. 773.
2. In aggiunta alle normative sopra citate, il presente regolamento consegue all'applicazione delle seguenti normative di riferimento:
 - D.M. 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
 - D.M. 19.08.1996 e s.m.i. "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo".

Art. 2 – Definizioni

1. Fermo quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 e s.m.i. "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento, si precisa che:
 - a. per luogo pubblico, si intende quello a cui chiunque possa accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
 - b. per luogo aperto al pubblico, si intende quello a cui possa accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi disponga del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c. per luogo esposto al pubblico, si intende quello che abbia una collocazione tale per cui dall'esterno sia possibile vedere quanto in esso avvenga (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d. per spettacoli, si intendono quelle forme di intrattenimento cui il pubblico assista in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - e. per trattenimenti, si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipi in modo attivo (es.: ballo);
 - f. per manifestazioni temporanee, si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgano per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno solare (comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti e le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Lombardia n. 30 del 10 dicembre 2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni), in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, con l'impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi;
 - g. per allestimenti temporanei, si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, feste popolari con spettacoli e trattenimenti e manifestazioni fieristiche;
 - h. per locali, si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati allo spettacolo viaggiante, i parchi divertimento ed

- i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- i. per spettacoli viaggianti, si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - j. per parchi di divertimento, si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.). esercita la propria attività riguardo a:
 - a. teatri (con capienza fino a 1300 persone);
 - b. teatri tenda, ossia locali con copertura a tenda, destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
 - c. cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
 - d. cinema – teatro, ossia locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
 - e. auditori e sale convegni (con capienza fino a 1300 persone);
 - f. locali di trattenimento ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
 - g. sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
 - h. luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
 - i. parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
 - j. circhi (con capienza fino a 1300 persone);
 - k. luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche (di cui alla Legge Regione Lombardia n. 30 del 10 dicembre 2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni), le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);

- l. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
 - m. sale polivalenti, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
 - n. impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
 - o. piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone).
2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
- a. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi, è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico ed opportunamente certificate. Nel caso vi sia, comunque, la presenza di eventuali palchi o pedane per artisti, si dovrà depositare la documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
 - b. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - c. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - d. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui siano impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non siano superiori a 100 persone;
 - e. pubblici esercizi in cui sia collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
 - f. allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di specifici elementi supplementari (come ad es. pedane, palchi, ecc., in aree appositamente allestite), che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;
 - g. manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Lombardia n. 30 del 10 dicembre 2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualora siano svolte in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.);

- h. mercati, sagre e fiere di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. e al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
 - i. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
 - j. impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
 - k. singole giostre dello spettacolo viaggiante, non costituenti Luna Park.
3. Per i luoghi e gli spazi all'aperto di cui alle lettere a) e f) del comma 2, è fatto obbligo di produrre, al Presidente della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione ed ai fini del rilascio della licenza di esercizio, se dovuta:
- ⇒ una relazione descrittiva dell'evento;
 - ⇒ la dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite;
 - ⇒ la dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto tecnologico installato, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
 - ⇒ la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;
 - ⇒ l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
 - ⇒ una dichiarazione sottoscritta dal richiedente dell'istanza che attesti la presenza di vie di esodo dalla struttura interessata;
 - ⇒ ogni altra eventuale documentazione ritenuta idonea per l'istruttoria della pratica.
4. Il responsabile dell'attività è tenuto ad esibire la documentazione presentata in sede di eventuale controllo in situ da parte degli organi preposti.

Art. 4 – Competenze

1. La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del R.D. 635/1940, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Commissione ha inoltre potere ispettivo; per le mansioni ad essa attribuite, i membri della Commissione hanno libero accesso a tutti i locali/luoghi interessati dalle proprie competenze.
2. In particolare, la Commissione provvede a:
- a. esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
 - b. verificare la documentazione comprovante le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali/luoghi e degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia per la prevenzione degli infortuni;

- c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e Legge 9 dicembre 1998, n. 426);
- e. controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f. stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco, in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.96, n. 261.

Art. 5 - Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è nominata dal Sindaco ed è composta:
 - a. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b. dal Comandante del Settore di Polizia Locale o suo delegato;
 - c. dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato;
 - d. dal Responsabile del Settore Tecnico Privato o suo delegato;
 - e. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f. da un esperto in elettrotecnica.
2. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
3. Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale/luogo e/o impianto oggetto di verifica, possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996, alla Commissione dovrà essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
4. Alla Commissione potranno inoltre essere aggregati, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, designato dal Presidente.
6. La Commissione rimane in carica per 3 (tre) anni dal provvedimento sindacale di nomina, è svincolata dal mandato della Pubblica Amministrazione e, in relazione

alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione, con salvezza delle norme imperative di legge in tema di prorogatio degli organi amministrativi.

Art. 6 – Luogo delle riunioni

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso gli Uffici della Segreteria della stessa o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 7 – Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario verbalizzante, a tutti i componenti, almeno 15 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza, valutabili esclusivamente ed insindacabilmente dal Presidente, in relazione ai quali tale termine può essere ridotto.
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi, al fine del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 13,30, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità di tutti i componenti della Commissione.
3. Al fine di consentire alla Commissione lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 12 del presente regolamento, i suddetti sopralluoghi sono effettuati, di norma, almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio dell'attività soggetta a licenza di agibilità.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, deve essere inviato in forma scritta, a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata.
5. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
6. Il richiedente del provvedimento finale - che è sempre informato della convocazione - può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione, personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega (che deve essere acquisita agli atti della Commissione) nonché presentare memorie e/o documenti.
7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione anche con proprio tecnico di fiducia, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà o dovranno abbandonare la medesima.

Art. 8 – Riunione

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione, compresi quelli aggregati, laddove espressamente convocati.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 36 del Codice di Procedura Penale. In tali fattispecie trova applicazione la disciplina della supplenza.
3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori e servizi comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

Art. 9 – Verbale

1. Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il relativo verbale, che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti nonché la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - i nomi dei componenti presenti;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o suo delegato o tecnico di fiducia, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - tutte le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dai componenti della Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. Lo stesso viene tempestivamente trasmesso all'interessato, direttamente, o via fax o per posta elettronica o per posta elettronica certificata.
4. Il segretario provvede, inoltre, a tenere una raccolta annuale, in ordine cronologico, dei verbali della Commissione, con numerazione progressiva.
5. Il segretario ha cura di inviare copia del verbale al Servizio di Polizia Amministrativa del Comune ed agli ulteriori Servizi eventualmente indicati dalla Commissione.

Art. 10 - Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al primo comma del precedente art. 5, deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione nonché, in caso di parere contrario, adeguatamente motivato.
2. Il parere (favorevole ancorché condizionato o contrario), della Commissione deve essere espresso all'unanimità.

Art. 11 - Rilascio della licenza di agibilità

1. Fatto salvo quanto previsto nei successivi artt. 14 e 15, la licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è rilasciata solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione.
2. Nel caso in cui nel verbale redatto in occasione della visita di collaudo della Commissione siano contenute prescrizioni, costituisce elemento essenziale per il rilascio della licenza di agibilità di cui sopra la presentazione da parte dell'interessato (prima dell'inizio dell'attività sottoposta a verifica), di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - ai sensi del D.P.R. 445/2000 -, a firma di tecnico abilitato (o di altra forma di documentazione ritenuta idonea dalla Commissione) - da acquisire agli atti a cura del Presidente - con la quale si attesti la conformità dell'allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale medesimo, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni ivi impartite.

Art. 12 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del regolamento del T.U.L.P.S.

1. Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, comma 1, lettera e) del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il Presidente può disporre eventuali accertamenti a campione relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti realizzati, individuando con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuarli, scelti di volta in volta.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141-bis ultimo comma del Regolamento del T.U.L.P.S., rientrano sempre comunque tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente, i membri della Commissione indicati dalle lettere c) (Dirigente medico dell' Azienda Sanitaria Locale o suo delegato) ed e) (Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato) del comma 2 dell'art. 141-bis stesso.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro il termine di volta in volta fissato, corredato da eventuali suggerimenti all'autorità competente circa i provvedimenti da adottare.

4. Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 13 - Intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si articola in due distinte e consequenziali fasi, come segue:
 - la prima, di esame progetto, è quella in cui la Commissione esprime il proprio parere, dopo aver accertato la conformità del progetto presentato alla vigente normativa in materia di sicurezza, solidità ed igiene, previa acquisizione (ove previsto) del parere di conformità, sotto l'aspetto antincendio, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - la seconda, di verifica e accertamento, è quella in cui, a lavori ultimati, la Commissione si reca in sopralluogo al fine di verificare e accertare se la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto presentato ed approvato.
2. L'intervento della C.C.V.L.P.S., a seguito della domanda di agibilità, in bollo e sull'apposita modulistica, deve essere presentata al Protocollo Comunale in forma cartacea, in duplice copia, previo inserimento anche in forma digitale nel portale del S.U.A.P. Comunale.
3. Nel caso in cui non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche.
4. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di tale data, salvo comprovati casi, comunque non prevedibili, di volta in volta valutabili esclusivamente ed insindacabilmente dal Presidente.
5. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica necessaria, secondo la tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione tecnica e quant'altro previsto dalla vigente normativa.
6. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda correttamente presentata, salvo i casi di sospensione del termine, da comunicare al richiedente, per carenze documentali riscontrate o per esigenze d'approfondimento. Per esigenze di celerità e trasparenza, sospensione del procedimento può essere immediatamente disposta dal responsabile tecnico competente, in caso di gravi carenze documentali.

7. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata improcedibile. La comunicazione di archiviazione del procedimento può essere immediatamente disposta dal responsabile tecnico competente, nel caso di manifestazioni che presentino caratteristiche tali da non assurgere a pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 14 - Allestimenti temporanei

1. Per il rilascio dell'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetano annualmente con analoghe modalità ed attrezzature per le quali non sia necessario provvedere di volta in volta al controllo delle condizioni di sicurezza, il richiedente può far pervenire, oltre che all'intera documentazione necessaria, una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attesta l'uso di stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego, nonché una perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, del corrispondente contenuto.
2. Qualora il richiedente ricorresse al comma precedente, la Commissione provvederà all'analisi della documentazione resa avviando al sopralluogo in sito.
3. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il richiedente dovrà presentare:
 - una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture;
 - una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto tecnologico, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
 - il collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica di dette strutture.
4. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza di agibilità e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità.
5. La Commissione effettuerà, comunque, in anni alterni, apposito sopralluogo relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente ha avanzato corrispondente istanza.

Art. 15 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. In caso di manifestazioni occasionali e temporanee, per i locali ed impianti aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della C.C.V.L.P.S., sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui alla vigente normativa.
2. La documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività.

3. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie.
4. E' sempre fatto salvo, inoltre, il parere preventivo da parte della Commissione sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o in caso di sostanziali modificazioni dei progetti esistenti, anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.
5. La domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 16 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. di locali e impianti con capienza superiore a 200 persone, la domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.
2. L'esame del progetto, come pure le successive verifiche e gli accertamenti, dovranno essere effettuati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire, previa presentazione di apposita richiesta di volturazione, nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o di modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. E' comunque facoltà della Commissione effettuare i relativi accertamenti, compatibilmente con l'attività della stessa.

Art. 17 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui al vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

Art. 18 – Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica che deve essere prodotta a corredo dell'istanza è quella indicata dalla circolare della Prefettura di Bergamo prot. n. 219 - Sett. 1 del 12.03.2001, valida per l'istruttoria delle pratiche concernenti le richieste di parere alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere, in qualsiasi momento dell'istruttoria della pratica, ogni integrazione ritenuta utile per l'espletamento della stessa.

Art. 19 – Spese per l'intervento della Commissione

1. Le eventuali spese per l'intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'intervento.
2. I relativi importi e le modalità di pagamento sono fissati dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.
3. Il pagamento è dovuto anche:
 - ⇒ in caso di esito negativo;
 - ⇒ qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione, per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc...).

Art. 20 – Entrata in vigore:

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione d'approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

IL PRESIDENTE
F.to PREVITALI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE FILIPPIS VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi, dal giorno 16-11-2015 al giorno 30-11-2015.

Addì 16-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OCCORSIO MARIA GRAZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì 16-11-2015



IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- o Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva l'undicesimo giorno di pubblicazione;
- o Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma del D.Lgs. 267/2000 e quindi è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
